



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensUffI@inpdap.it

Roma, 04/03/2008

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c.

NOTA OPERATIVA N. 09

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

OGGETTO: Corresponsione della somma aggiuntiva sui trattamenti pensionistici di cui all'art. 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria".

Con Circolare n. 26 del 25/09/2007 e con le successive note operative n. 30 e n. 33 rispettivamente del 28/09/2007 e del 25/10/2007 sono state impartite le istruzioni operative per la corresponsione, a decorrere dal 2007, della somma aggiuntiva disciplinata dalle disposizioni normative richiamate in oggetto.

Con la presente nota si integrano le suddette istruzioni con riferimento alla corresponsione della somma in esame con effetto dal 2008.

I soggetti interessati all'operazione sono sia i pensionati ai quali è stata corrisposta, con la mensilità di novembre 2007, la somma aggiuntiva, qualora ovviamente non siano nel frattempo deceduti, sia quelli che compiono, nel corso dell'anno 2008, i sessantaquattro anni di età. Si precisa che qualora il raggiungimento del 64° anno di età si perfezioni nel corso dell'anno 2008, all'interessato deve essere corrisposta una somma aggiuntiva per un importo proporzionale ai relativi dodicesimi valutando per intero il mese di compimento della prescritta età anagrafica.

Condizione necessaria per l'attribuzione della somma in esame è che i pensionati ultrasessantatrenni non possiedano un reddito complessivo individuale relativo allo stesso anno

superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (€ 8.640,84, corrispondente a € 664,68 mensili). Qualora i pensionati percepiscano un reddito annuo superiore al predetto limite reddituale, ma inferiore al limite costituito dallo stesso importo reddituale incrementato della somma aggiuntiva in argomento, tale somma è corrisposta fino a concorrenza di tale limite.

Si rammenta, inoltre, che ai fini dell'individuazione del requisito reddituale previsto dalla norma in esame restano ferme le tipologie di reddito escluse, così come individuate nella citata Circolare n. 26 del 25/09/2007. Ai sensi del comma 4 della legge in esame la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge stessa.

Nei confronti dei soggetti sopra individuati viene corrisposta, con la mensilità di luglio p.v., una somma aggiuntiva con importi differenziati, in funzione dell'anzianità contributiva posseduta, ricompresi tra un minimo di €336, per anzianità contributive fino a 15 anni, ed un massimo di € 504, per anzianità contributive superiori a 25 anni (cfr. allegato 1).

Ai fini dell'applicazione della norma in esame i pensionati riceveranno a breve un'apposita comunicazione con il modello di autodichiarazione dei redditi presunti per l'anno 2008 (allegati 2 e 3) che il pensionato dovrà riconsegnare, sottoscritto e compilato in ogni sua parte, alla sede di competenza entro il 30 maggio 2008. Si segnala che nella comunicazione ai pensionati è stato, per mero errore di digitazione, indicato l'importo di €8.540,84 anziché quello, corretto, di €8.640,84.

La sede, ricevuta la dichiarazione, dovrà verificare se ricorrono o meno i requisiti reddituali sopra specificati e segnalare le informazioni acquisite tramite la procedura informatica messa a disposizione a tale scopo.

In particolare, le sedi dovranno inserire le informazioni relative all'anzianità contributiva e ai redditi dichiarati entro il 30 maggio p.v. utilizzando a tal fine l'applicativo che sarà reso disponibile a partire dal 20 marzo c.a. Sono confermate le istruzioni già fornite in merito alla valutazione dell'anzianità contributiva nei confronti di titolari di pensione ai superstiti.

Si ricorda che la somma aggiuntiva dovrà essere codificata utilizzando il codice "SA" sul Sistema informativo del pagamento pensioni.

Si rappresenta, infine, che nel mese di luglio 2008 c.a. la somma aggiuntiva verrà, altresì, corrisposta ai soggetti titolari di plurime pensioni di cui almeno una erogata da questo Istituto, i cui nominativi sono stati individuati dal casellario centrale dei pensionati istituito presso l'Inps.

Nei confronti di detti pensionati verrà erogato l'importo relativo sia all'anno 2007 che all'anno 2008, qualora ne ricorrano le prescritte condizioni sulla base delle anzianità contributive presenti nella banca dati dell'Istituto.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

f.to Dr. Gala